

Condizioni Generali di Contratto – Nacanco Spa

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO ED AVVERTENZE

1.1 Con il presente contratto **Nacanco Spa**, con sede in Montichiari (BS) alla via Glenn Curtiss n. 13, Cod. Fisc. e P.IVA 03589310170 (in seguito “il Locatore”) si obbliga a far godere al Locatario, che accetta, l'utilità – sia essa con Operatore fornito dal Locatore (Nolo a Caldo) che senza Operatore (Nolo a Freddo) - di Piattaforme Aeree, Autocarrate, Furgoni ed Autocarri, Autogru, Ponteggi (anche mobili su ruote a torre / Trabattelli), Prefabbricati per Edilizia, Generatori di Energia Elettrica, Attrezzature e Macchinari Vari direttamente collegati all'oggetto sociale del Locatore nonché di tutti i Mezzi di Sollevamento in genere, comprensivi di quelli utilizzabili con patente di guida, oltre che degli eventuali relativi accessori – nel prosieguo definiti “Beni” – così come descritti nel Modulo d'Ordine per un tempo determinato e nei limiti ed alle condizioni di seguito indicate.

1.2 Il presente contratto deve intendersi validamente concluso ed efficace tra le parti anche se la relativa conclusione si è perfezionata a distanza o a mezzo fax o posta anche elettronica.

1.3 Il contratto si perfeziona con l'accettazione scritta del Locatore, ovvero con la consegna dei Beni ai sensi dell'art. 1327 c.c..

1.4 Il Modulo d'Ordine sottoscritto dal Locatario, costituiscono Proposta Irrevocabile di Locazione la quale, una volta accettata dal Locatore, diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Locatore concederà in locazione al Locatario, conformemente alle presenti condizioni generali, i Beni meglio descritti nei singoli Moduli d'Ordine nei quali saranno anche specificati i servizi richiesti, le caratteristiche della locazione e le condizioni economiche delle medesime. In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali ed i Moduli d'Ordine, prevarranno le pattuizioni contenute in quest'ultimi, limitatamente alla locazione dei Beni oggetto delle stesse.

1.5 Rispetto ai Beni oggetto del contratto, il Locatario non potrà vantare alcun diritto di proprietà o alcun diritto reale. A tale proposito il Locatario, nei casi di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o di un qualunque provvedimento e/o procedimento che in qualsivoglia sede riguardi i Beni locati, dovrà rappresentare all'Autorità (civile, penale, amministrativa) e/o al soggetto terzo procedente che i Beni non sono di proprietà del Locatario ma bensì che lo stesso li detiene solamente ed esclusivamente a titolo di locazione. In tale caso il Locatario dovrà, con la massima celerità, informare dell'accaduto il Locatore a mezzo fax o e-mail oppure tramite altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuto ricevimento, nonché attivarsi per la risoluzione della questione. In ogni caso tutte le spese, giudiziarie e non, ed il costo degli eventuali Beni sostitutivi concessi saranno a carico del Locatario, fatto salvo che i suddetti fatti siano imputabili esclusivamente al Locatore.

ART. 2 – DEFINIZIONE ED USO DEI BENI LOCATI

2.1 I Beni oggetto della locazione sono descritti in modo preciso ed identificati con un numero attribuito dal Locatore, quest'ultimo riportato nel documento di trasporto.

2.2 Il Locatario non può togliere o modificare i numeri di telaio, le targhe di proprietà né le scritte e/o gli adesivi presenti sui Beni. Quallsivoglia modifica anche colposa apportata agli stessi comporterà l'obbligo per il Locatario di risarcire al Locatore il relativo danno la cui quantificazione è rimessa all'insindacabile giudizio del Locatore medesimo con rinuncia da parte del Locatario a qualsivoglia eccezione.

2.3 Sin da ora il Locatario attesta che i Beni presi in locazione corrispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche nonché dalle normative vigenti, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti del Locatore per eventuali violazioni e/o mancanze.

2.4 L'utilità dei Beni concessi dal Locatore al Locatario con Operatore al seguito, definita altresì “Nolo a Caldo”, è comprensiva dell'attività accessoria di uno o più preposti del Locatore addetti alla manovra ed al funzionamento dei Beni medesimi secondo la loro specifica destinazione per l'impiego voluto dal Locatario. In detto esclusivo caso il Locatore è responsabile verso il Locatario e verso i Terzi dei danni cagionati a cose e/o persone derivanti dalla manovra e dal funzionamento dei Beni con Operatore, limitatamente al caso in cui questi abbia avuto la diretta gestione tecnica ed il controllo dell'attività svolta con gli stessi; il Locatore pertanto

non risponde dei danni causati al Locatario e/o ai Terzi soggetti, in seguito ad istruzioni o direttive impartite dal Locatario o da preposti dello stesso all'Operatore per l'utilizzo dei Beni. Il Locatario si impegna espressamente ad adottare le misure di sicurezza idonee a garantire e salvaguardare il lavoro del Locatore e/o dei propri preposti Operatori, il quale Locatario sarà conseguentemente ritenuto responsabile per qualunque danno subito dal Locatore e/o dai propri preposti Operatori dovuto a carenze in tale ambito ed a questi imputabili.

ART. 3 – SPEDIZIONE E CONSEGNA

3.1 Il Locatario, contestualmente al ritiro dei Beni locati sia essi consegnati nel luogo indicato dal Locatario o da questi ritirati direttamente da una delle sedi o filiali del Locatore, attesta che i Beni gli sono stati consegnati in buono stato di conservazione e manutenzione, funzionanti, puliti, ingrassati e muniti, se necessario, di antigelo e/o pieno di carburante, nonché accompagnati dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto di uso e manutenzione.

3.2 Eventuali anomalie riscontrate sui Beni all'atto della consegna dovranno formare oggetto di specifica individuazione sottoscritta sia dal Locatario che dal Locatore. In difetto di detto documento congiunto i Beni saranno considerati perfettamente efficienti, conformi all'uso indicato, in buono stato d'uso e muniti degli accessori necessari al funzionamento, ivi compreso tutto quanto previsto dalle normative antinfortunistiche e/o stradali e/o altre vigenti.

3.3 I termini di consegna dei Beni possono subire modifiche in conseguenza di eventuali imprevisti, esigenze di controllo e messa a punto o per altre cause. Il Locatore è sin d'ora esonerato da parte del Locatario da qualsiasi responsabilità e/o obbligo in merito ad eventuali ritardi nella consegna, rinunciando sin d'ora il Locatario a qualsivoglia pretesa anche risarcitoria sul punto.

3.4 Nel caso in cui i Beni locati siano idonei e/o destinati all'utilizzo e/o circolazione su strada in quanto immatricolati e targati, come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo i Carrelli Telescopici, le Autogrù, le Autocarriate ed i Furgoni (sia essi cassonati o meno), il Locatario è obbligato a consegnare al Locatore copia della Patente di guida del o degli utilizzatori, con categoria idonea a seconda di quanto necessitante per la guida su strada dei Beni locati. Patenti sospese o scadute o relative ad utilizzatori minori di anni 21 (ventuno) non possono essere accettate con conseguente diritto per il Locatore di rifiutare la consegna dei Beni; a tale proposito è fatto espresso divieto al Locatario di concedere in utilizzo i Beni a propri incaricati minori di anni 21 (ventuno).

3.5 In conformità a quanto previsto dal precedente punto 1.5, in caso di pignoramento, sequestro, confisca, fermo amministrativo e/o di un qualunque provvedimento e/o procedimento che in qualsivoglia sede riguardi l'impossibilità di utilizzo dei Beni locati derivante da causa imputabile al Locatario, quest'ultimo è tenuto – salvo in ogni caso l'obbligo al risarcimento in favore del Locatore del maggior danno - al pagamento del canone di locazione per tutto il periodo di fermo di detti Beni locati.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO

4.1 Il Locatario è obbligato ad affidare l'uso dei Beni esclusivamente al proprio personale dipendente, muniti di adeguata formazione. In relazione all'utilizzo il Locatario si obbliga a:

- a) usare i Beni con la massima diligenza ed a curarne la manutenzione;
- b) seguire dettagliatamente le istruzioni e le indicazioni contenute nella documentazione consegnata dal Locatore nonché di usare tutti i necessari dispositivi di sicurezza, di cui il Locatario rilascia piena ed ampia quietanza di ricezione;
- c) non usare i Beni per scopi diversi da quelli convenuti e/o comunque per scopi diversi rispetto a quelli per i quali i Beni sono stati progettati ed a non apportarvi alcuna modifica;
- d) non applicare ai Beni alcun accessorio non espressamente autorizzato dal Locatore;
- e) rispettare scrupolosamente tutte le norme dettate in tema di sicurezza nonché le prescrizioni impartite dalla casa costruttrice.

4.2 E' vietato al Locatario di sublocare i Beni, se non espressamente autorizzato dal Locatore. E' inoltre espressamente vietato al Locatario concedere in utilizzo a soggetti terzi i Beni locati (come lo può essere a titolo esemplificativo e non esaustivo il cosiddetto "cambio in cantiere") se non formalmente autorizzato dal Locatore, assumendosi il Locatario ogni qualsivoglia responsabilità amministrativa, penale e civile per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e/o cose da tale soggetto terzo privo di detta autorizzazione, fatto salvo il riconoscimento da parte del Locatario di ogni eventuale maggior danno inflitto al Locatore.

4.3 Durante la locazione il Locatario è obbligato a conservare scrupolosamente le chiavi originali dei Beni che in nessuno caso dovranno essere lasciate a bordo dei Beni locati durante la sosta.

ART. 5 – LUOGO DI UTILIZZO DEI BENI

5.1 I Beni locati saranno utilizzati unicamente nel luogo indicato nel Modulo d'Ordine.

5.2 Il personale del Locatore è sin d'ora autorizzato ad accedere al cantiere o nei luoghi ove si trovano i Beni durante la locazione, ed il Locatario è obbligato a procurare al Locatore l'eventuale relativa autorizzazione restando responsabile in difetto di ogni conseguenza pregiudizievole.

5.3 Qualunque necessitante permesso di occupazione del suolo pubblico, scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transito in zone a traffico limitato e/o permessi ed autorizzazioni altre, è ad esclusivo carico del Locatario e ciò salvo espresso patto contrario.

5.4 Per i Beni non immatricolati e comunque non targati è vietata la circolazione su strada. Qualsivoglia uso difforme rispetto a quanto qui previsto, od in violazione delle norme di legge ed in particolare del CdS, comporterà l'obbligo per il Locatario di provvedere al risarcimento di tutti i conseguenti danni, ivi compreso il rimborso di eventuali ammende e/o sanzioni varie debitamente documentate inflitte al Locatore per colpa del Locatario, con rinuncia a qualsivoglia eccezione e /o contestazione in merito alla quantificazione fattane dal Locatore.

ART. 6 – DURATA DELLA LOCAZIONE

6.1 La durata minima della locazione è indicata nel Modulo d'Ordine. L'eventuale riconsegna anticipata dei Beni comporterà comunque per il Locatario l'obbligo di corrispondere l'intero canone di locazione relativo a tutto il periodo indicato nel Modulo d'Ordine.

6.2 Essa decorre dal giorno in cui i Beni locati vengono consegnati nel luogo indicato dal Locatario o da questi ritirati direttamente da una delle sedi o filiali del Locatore.

6.3 I Beni locati potranno essere utilizzati esclusivamente durante l'orario normale di lavoro del Locatario e cioè 8 (otto) ore al giorno e/o 40 (quaranta) ore alla settimana e/o 168 (centosessantotto) ore al mese, calcolate considerando una media di 21 (ventuno) giorni lavorativi mensili x 8 (otto) ore giornaliere.

6.4 Ogni uso - inteso anche come la sola locazione dei Beni indipendentemente dall'effettivo utilizzo o meno da parte del Locatario dei Beni locati stessi - al di fuori del tempo previsto nel precedente punto 6.3 nonché ogni uso e/o locazione nelle giornate prefestive (come lo può essere il sabato) e/o festive (come lo può essere la domenica) e/o nelle giornate festive cadenti infra settimanalmente (con specifica esclusione del sabato e della domenica in quanto precedentemente previsto), comunque misurato e/o determinato, potrà implicare - a semplice ed insindacabile discrezione del Locatore - un supplemento proporzionale economico / temporale del canone di locazione, il quale verrà debitamente ed insindacabilmente addebitato dal Locatore al Locatario comprensivo di tutti i rispettivi oneri accessori correlati, senza che il Locatario possa opporvi contestazioni di sorta.

ART. 7 – TRASPORTO ANDATA E RITORNO

7.1 Il costo del trasporto dei Beni, sia all'andata che al ritorno, sono a carico del Locatario ed addebitati congiuntamente e cumulativamente all'atto della consegna dei Beni

7.2 La responsabilità per il caso di danneggiamento dei Beni o di terzi durante il trasporto, ivi compreso il carico o lo scarico dei Beni stessi, è a carico della parte che materialmente vi provvede e ciò anche nel caso in cui il trasporto avvenga avvalendosi del servizio di soggetti terzi.

ART. 8 – INSTALLAZIONE (MONTAGGIO E SMONTAGGIO)

8.1 L'installazione comprensiva di eventuali collegamenti elettrici e/o messa a terra montaggio/smontaggio (presa elettrica in cesta per uso lavorativo del Locatario) è a cura del Locatore ove previsto, con spese a carico del Locatario.

ART. 9 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

9.1 Le spese per la lubrificazione, se necessaria, materiali compresi, sono a carico del Locatario che vi provvederà a sua cura ed altrettanto quelle per la manutenzione ordinaria del Bene durante il periodo di locazione, così come di seguito specificata.

9.2 In caso di guasto o sinistro in corso di locazione, le riparazioni dei Beni verranno eseguite esclusivamente dal Locatore e/o da personale terzo espressamente dal Locatore autorizzato ed i relativi oneri e costi saranno a carico del Locatario, fatto salvo che la colpa di tale guasto o sinistro sia da imputare totalmente al Locatore il quale, in detto caso, si assumerà tutti i rispettivi oneri e costi. Per facilitare le operazioni di riparazione il

Locatario si impegna a mettere i Beni locati ad immediata disposizione del personale e/o del soggetto terzo incaricato dal Locatore.

9.3 Il Locatario si obbliga, inoltre, ad effettuare a suo carico con la diligenza ordinaria, la manutenzione ordinaria ed in particolare:

- a) pulizia quotidiana e controllo filtri;
- b) lavaggio completo a periodi prestabiliti;
- c) verifiche di routine prima dell'utilizzo giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro;
- d) verifica quotidiana e rabbocco del livello d'olio motore e del livello d'acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento) oltre al pieno di carburante;
- e) verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici;
- f) sostituzione dei pneumatici in seguito ad improprio utilizzo del macchinario;
- g) verifiche settimanali del livello d'acqua delle batterie;
- h) ricarica corretta della batteria.

9.4 Nel caso in cui i Beni si dovessero danneggiare per mancata osservanza di uno dei punti di cui al precedente punto 9.3, il Locatario accetta tacitamente ed incondizionatamente quanto il Locatore gli addebiterà per il ripristino dei Beni, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia eccezione e/o contestazione circa l'importo addebitato dal Locatore medesimo.

9.5 La manutenzione straordinaria sarà a carico del Locatore,

9.6 In relazione all'attività di cui ai punti precedenti, il Locatario si impegna ad accettare fin d'ora le richieste di immobilizzazione dei Beni rinunciando a qualsivoglia pretesa e/o richiesta nei confronti del Locatore per l'eventuale fermo dei Beni stessi. Il Locatario - nel qual caso il Locatore appuri che le manutenzioni e le riparazioni dei Beni siano dovute per colpa e/o negligenza del Locatario - sarà comunque obbligato al pagamento del canone di locazione anche per l'eventuale periodo di fermo tecnico con esclusione di qualsivoglia diritto di recesso.

9.7 In ogni caso è fatto obbligo al Locatario di segnalare formalmente in modo scritto eventuali guasti dei Beni entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi ed ad adottare comunque le misure d'urgenza necessarie per evitare che si produca un danno maggiore.

ART. 10 – RESPONSABILITA' E COPERTURE DANNI

10.1 Il Locatario si assume la responsabilità amministrativa, penale e civile per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e/o cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione dei Beni locati, con espresso e formale esonero e manleva in favore del Locatore da qualsiasi responsabilità e ciò dal momento della consegna dei Beni o del ritiro diretto da parte del Locatario da una delle sedi o filiali del Locatore fino alla riconsegna degli stessi, quest'ultima intesa come momento in cui il Locatore - o chi per esso dallo stesso autorizzato - ritirerà fisicamente detti Beni prendendoseli in formale custodia. Il Locatario espressamente riconosce che, per l'intera durata del noleggio, a lui personalmente ed esclusivamente competerà la custodia dei Beni locati; di conseguenza sarà a carico del Locatario ogni responsabilità per qualunque infrazione alle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche, circolazione stradale e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Il Locatario si obbliga, inoltre, a consegnare al Locatore, prima dell'inizio della locazione, in conformità a quanto previsto ex art. 72 D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche, l'elenco del personale che utilizzerà i Beni e l'attestazione che detto personale è adeguatamente formato per svolgere in sicurezza le mansioni affidategli. In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare il Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole.

Il Locatario si obbliga a garantirsi, con idonea copertura assicurativa rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione, per i danni conseguenti alla responsabilità civile verso terzi RCT/O a lui derivante per l'utilizzo dei Beni locati, informando formalmente senza ritardo - e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore dal fatto - il Locatore di qualsiasi incidente inerente i Beni, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze amministrative, civili e penali relative. Il Locatario si impegna a fornire al Locatore, previa semplice ed espressa richiesta, copia della suddetta Polizza Assicurativa RCT/O. Poiché i Beni sono di proprietà o nella disponibilità del Locatore, sarà cura del Locatario, in occasione di eventuali visite ispettive da parte di Enti vari, comunicare agli stessi che i Beni sono di proprietà o nella disponibilità del Locatore, ma che tutte le responsabilità, ai sensi del presente articolo, sono e resteranno senza eccezioni di sorta a carico del Locatario.

Il Locatario, in ogni caso, rinuncia sin d'ora a rivendicazioni e/o pretese nei confronti del Locatore conseguenti e/o relative a:

- a) vizi occulti dei Beni o dei relativi accessori, ossia dei vizi non accertabili con la normale diligenza di cui eventualmente risponde il costruttore;

- b) difetti di costruzione, per i quali viene richiamata l'applicazione della specifica normativa sulle responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- c) danni derivanti dall'inidoneità dei Beni al compimento del servizio richiesto, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni date dal Locatore al Locatario, come lo possono essere, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, l'inesatta indicazione dell'altezza di lavoro o dei carichi da movimentare, l'inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui i Beni devono circolare;
- d) danni derivanti da materiali forniti dal Locatario, come cavi, cordami, imbracature e quant'altro non menzionato;
- e) danni derivanti dall'inidoneità dei Beni e/o dei relativi accessori al compimento del servizio richiesto dal Locatario, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni date dal Locatario stesso come lo possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo, l'inesatta indicazione dei carichi da movimentare e dei punti di ancoraggio nonché l'inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui i Beni devono circolare ed operare;
- f) danni derivanti dall'inosservanza, da parte del Locatario, delle normative inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e/o normative altre vigenti.

10.2 Il Locatario, salvi i suoi diritti verso i terzi, assume su di sé ogni rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale dei Beni locati od il loro danneggiamento - ivi compreso il furto e/o la rapina -, ovvero un loro danneggiamento, anche se occasionale, durante la locazione, il trasporto o consegna, carico e scarico, rimozione, restituzione, qualunque ne sia la causa, ed il fermo tecnico, rinunciando verso il Locatore ad ogni azione od eccezione, restando obbligato a rifondere al Locatore tutti i danni conseguenti e rinunciando sin d'ora ed in ogni caso a qualsivoglia eccezione e/o contestazione circa l'importo del relativo addebito. Sin d'ora il Locatario riconosce quale valore dei Beni vincolante quello riportato nel Modulo d'Ordine.

Tuttavia, quanto al presente punto 10.2 può essere derogato nei termini di cui di seguito – fatta espressa eccezione relativamente agli specifici Beni denominati “Ponteggi (anche mobili su ruote a torre / Trabattelli)”, per i quali in caso di perdita totale o parziale o danneggiamento degli stessi e/o quant'altro sopra riportato il Locatario sarà obbligato a rifondere al Locatore tutti i danni conseguenti senza eccezioni di sorta - qualora tra le parti sia stato convenuto uno dei seguenti regimi contrattuali e ciò previa corresponsione del relativo corrispettivo:

PACCHETTO “STANDARD”

Previo sottoscrizione del presente pacchetto, il Locatore rinuncerà al risarcimento di quanto specificato al precedente punto 10.2 eccetto una percentuale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni danno che resterà ad esclusivo carico del Locatario, con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo danno. Con l'applicazione del presente trattamento, nel caso di furto e/o rapina subiti dal Locatario, il Locatore - previa presentazione da parte del Locatario di copia di apposita denuncia querela – rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento eccetto che per una percentuale pari al 20% (venti per cento) del valore dei Beni locati - così come indicato nel Modulo d'Ordine - che resterà ad esclusivo carico del Locatario, con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo evento. Il Locatario resterà comunque obbligato a rifondere al Locatore l'intero valore dei Beni locati nel caso in cui il Locatario non riconsegna al Locatore gli originali delle chiavi di detti Beni locati.

PACCHETTO “SPECIAL”

Previo sottoscrizione del presente pacchetto, il Locatore rinuncerà al risarcimento di quanto specificato al precedente punto 10.2. Tale esclusione non opererà per i danni conseguenti a tracce di vernici indelebili e/o permanenti riscontrate sui Beni, nonché per il fermo tecnico dei Beni conseguente ai danni causati ai Beni stessi dal Locatario. Nel caso dei carrelli elevatori, tale esclusione non opererà altresì per i danni causati alla batteria di trazione nonché per tutti i danni arrecati ai componenti elettrici, elettronici, meccanici e/o strutturali dei predetti Beni causati a seguito di mancata ricarica, scorretto rabbocco e/o versamenti esterni di liquidi corrosivi. Con l'applicazione del presente trattamento, nel caso di furto e/o rapina subiti dal Locatario, il Locatore - previa presentazione da parte del Locatario di copia di apposita denuncia querela – rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento eccetto che per una percentuale pari al 20% (venti per cento) del valore dei Beni locati - così come indicato nel Modulo d'Ordine - che resterà ad esclusivo carico del Locatario, con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo evento. Il Locatario resterà comunque obbligato a rifondere al Locatore l'intero valore dei Beni locati nel caso in cui il Locatario non riconsegna al Locatore gli originali delle chiavi di detti Beni locati

PACCHETTO “SUPER SPECIAL”

Previo sottoscrizione del presente pacchetto, il Locatore rinuncerà al risarcimento di quanto specificato al precedente punto 10.2. Tale esclusione non opererà per i danni conseguenti a tracce di vernici indelebili e/o permanenti riscontrate sui Beni, nonché per il fermo tecnico dei Beni conseguente ai danni causati ai Beni stessi dal Locatario. Nel caso dei carrelli elevatori, tale esclusione non opererà altresì per i danni causati alla

batteria di trazione nonché per tutti i danni arrecati ai componenti elettrici, elettronici, meccanici e/o strutturali dei predetti Beni causati a seguito di mancata ricarica, scorretto rabbocco e/o versamenti esterni di liquidi corrosivi. Con l'applicazione del presente regime contrattuale, nel caso di furto e/o rapina subiti dal Locatario, il Locatore - previa presentazione da parte del Locatario di copia di apposita denuncia querela – rinuncerà, nel caso in cui i Beni locati non siano carrelli telescopici e/o carrelli elevatori, a qualsivoglia richiesta di risarcimento. Nel caso in cui i Beni locati siano carrelli telescopici e/o carrelli elevatori, resterà a carico del Locatario una percentuale pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Beni locati - così come indicato nel Modulo d'Ordine - con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo evento. Il Locatario resterà comunque obbligato a rifondere al Locatore l'intero valore dei Beni locati nel caso in cui il Locatario non riconsegna al Locatore gli originali delle chiavi di detti Beni locati.

PACCHETTO “STANDARD” AUTOCARRATE E FURGONI (CASSONATI O MENO)

Nel caso di locazione di autocarrate e furgoni (cassonati o meno), previa sottoscrizione del presente pacchetto, il Locatore rinuncerà al risarcimento di quanto specificato al precedente punto 10.2 - con specifica esclusione dei danni arrecati ai cristalli dei Beni - eccetto una percentuale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni danno che resterà ad esclusivo carico del Locatario, con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo danno. Tale rinuncia non opererà per i danni conseguenti a tracce di vernici indelebili e/o permanenti riscontrate sui Beni, nonché per il fermo tecnico dei Beni conseguente ai danni causati ai Beni stessi dal Locatario. Con l'applicazione del presente regime contrattuale, nel caso di furto e/o rapina subiti dal Locatario, il Locatore - previa presentazione da parte del Locatario di copia di apposita denuncia querela – rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento eccetto che per una percentuale pari al 20% (venti per cento) del valore dei Beni locati - così come indicato nel Modulo d'Ordine - che resterà ad esclusivo carico del Locatario, con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo evento. Il Locatario resterà comunque obbligato a rifondere al Locatore l'intero valore dei Beni locati nel caso in cui il Locatario non riconsegna al Locatore gli originali delle chiavi di detti Beni locati.

PACCHETTO “SPECIAL” AUTOCARRATE E FURGONI (CASSONATI O MENO)

Nel caso di locazione di autocarrate e furgoni (cassonati o meno), previa sottoscrizione del presente pacchetto, il Locatore rinuncerà al risarcimento di quanto specificato al precedente punto 10.2 - con specifica inclusione dei danni arrecati ai cristalli dei Beni - eccetto una percentuale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni danno che resterà ad esclusivo carico del Locatario, con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo danno. Tale rinuncia non opererà per i danni conseguenti a tracce di vernici indelebili e/o permanenti riscontrate sui Beni, nonché per il fermo tecnico dei Beni conseguente ai danni causati ai Beni stessi dal Locatario. Con l'applicazione del presente regime contrattuale, nel caso di furto e/o rapina subiti dal Locatario, il Locatore - previa presentazione da parte del Locatario di copia di apposita denuncia querela – rinuncerà a qualsivoglia richiesta di risarcimento eccetto che per una percentuale pari al 20% (venti per cento) del valore dei Beni locati - così come indicato nel Modulo d'Ordine - che resterà ad esclusivo carico del Locatario, con applicazione di una franchigia minima di Euro 3.000,00 (tremila/00) per singolo evento. Il Locatario resterà comunque obbligato a rifondere al Locatore l'intero valore dei Beni locati nel caso in cui il Locatario non riconsegna al Locatore gli originali delle chiavi di detti Beni locati.

Nel caso in cui i Beni locati siano idonei e/o destinati all'utilizzo e/o circolazione su strada in quanto immatricolati e targati, come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo i Carrelli Telescopici, le Autogrù, le Autocarrate ed i Furgoni (sia essi cassonati o meno), il Locatore rappresenta ed il Locatario accetta che tutti detti Beni sono muniti delle garanzie assicurative per Responsabilità Civile Automezzi (polizza RCA) verso i Terzi per i danni prodotti da circolazione stradale, con un massimale minimo per sinistro non inferiore al limite minimo legislativamente previsto e vigente, nonché con applicazione di una franchigia minima per sinistro – che resterà a totale carico del Locatario – pari ad Euro 500.00 (cinquecento/00). In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa RCA anzidetta, il Locatario e/o il conducente dei Beni locati è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione dell'apposito Verbale di Costatazione / Denuncia di Sinistro e/o di altra documentazione vigente con l'eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune. Tale documentazione dovrà essere trasmessa - entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla data dell'accadimento del sinistro - dal Locatario al Locatore a mezzo fax o e-mail oppure tramite altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuto ricevimento; qualora si dovesse verificare un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, il Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle anzidette inadempienze. In caso di controversia giudiziaria con i terzi, il Locatario dovrà collaborare con il Locatore e la Compagnia di Assicurazione all'istruttoria ed alla difesa; a sua volta il Locatore si impegna a dare al Locatario tempestiva comunicazione delle fasi procedurali nelle quali è prevista la collaborazione del Locatario medesimo.

Affinché possano essere applicati i benefici di cui ai precedenti “pacchetti”, il Locatario è obbligato a dare formale avviso al Locatore dei danni occorsi entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi; in

difetto di detto avviso il Locatario sarà obbligato a rifondere per intero detti danni al Locatore con esclusione delle esenzioni previste nei vari "pacchetti".

In ogni caso, resteranno comunque a totale ed esclusivo carico del Locatario:

- a) il danno derivante da furto dei Beni locati limitatamente nel caso in cui il Locatario non sia in grado di restituire le chiavi originali dei Beni;
- b) danni derivanti da deperimento o logoramento, che non siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- c) danni derivanti da dolo o colpa grave del Locatario o delle persone per le quali lo stesso debba rispondere a norma di legge;
- d) danni conseguenti a smarrimento e/o ammanchi constatati in sede di verifiche periodiche;
- e) danni causati in occasione di trasporto, carico e scarico, montaggio, smontaggio e collaudo, fatto salvo che tali operazioni siano state eseguite dal Locatore e/o da personale terzo dallo stesso incaricato, e/o dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei Beni sempre da parte di quest'ultimo;
- f) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- g) danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal Locatore e/o dal costruttore e/o dal fornitore dei Beni;
- h) danni causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) danni indiretti da qualsiasi causa originati;
- j) danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
 - I. a tubi o valvole elettriche di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei Beni;
 - II. ai conduttori elettrici esterni dei Beni;
 - III. al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni;
 - IV. ai supporti intermedi di immagine, quali ad esempio, il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti.

Relativamente ai danni causati dall'azione del vento, gli stessi resteranno a totale carico del Locatario in caso di danni verificatisi in occasione di uso dei Beni in presenza di vento con una forza superiore a 5 (cinque) secondo la scala di Beaufort, in base alla misurazione rilevata dal servizio meteorologico locale.

10.3 L'eventuale riparazione resa necessaria dai danneggiamenti dei Beni, per altro, verrà eseguita esclusivamente a cura del Locatore e/o da personale terzo espressamente dal Locatore autorizzato. A tal fine il Locatario si impegna a mettere i Beni immediatamente a disposizione del personale tecnico qualificato inviato dal Locatore. Sin da ora il Locatario si obbliga a rifondere al Locatore tutti i danni causati ai Beni concessi in locazione con rinuncia a qualsivoglia eccezione.

10.4 Le condizioni di cui a precedenti "pacchetti" opereranno solo nel caso in cui i Beni siano utilizzati nell'ambito territoriale mondiale con espressa esclusione di USA e Canada.

10.5 Il Locatario rinuncia a qualsivoglia pretesa di risarcimenti, in merito a qualsivoglia danno, economico e/o di altro genere, subito in seguito a guasti, fermi macchina e/o danni occorsi ai Beni locati.

10.6 Il Locatario si obbliga ad osservare ogni norma disciplinante l'utilizzo dei Beni, con particolare riguardo alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della circolazione stradale; a tale proposito si precisa che nel caso in cui i Beni locati siano idonei e/o destinati all'utilizzo e/o circolazione su strada in quanto immatricolati e targati, come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo i Carrelli Telescopici, le Autogrù, le Autocarrate ed i Furgoni (sia essi cassonati o meno), la copertura assicurativa stipulata dal Locatore non garantisce, restando di conseguenza totalmente ed esclusivamente a carico del Locatario tutti i rispettivi oneri e responsabilità, il rimborso di eventuali danni subiti dai Beni a seguito di sinistri dovuti anche a semplice colpa del conducente. Di conseguenza in tale caso il Locatario è obbligato a rimborsare al Locatore, a semplice richiesta, ogni e qualsivoglia onere e danno dal Locatore stesso subito e non rimborsato dalla propria assicurazione a causa del particolare sinistro, fatto salvo il maggior danno.

10.7 Il Locatario prende atto che i Beni presi in locazione possono essere soggetti a perdite di olio e/o altri liquidi; pertanto, il Locatario si obbliga a porre in essere quanto necessitante al fine di poter prevenire danni di qualsiasi natura a se stesso e/o a soggetti terzi. In ogni caso il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore in relazione ai danni di qualsiasi natura occorsi al Locatario e/o a soggetti terzi derivanti dalle predette perdite di olio e/o altri liquidi dal bene / macchinario locato, rinunciando a qualsivoglia pretesa nei confronti del Locatore.

10.8 Il Locatario solleva il Locatore da ogni responsabilità derivante dalla perdita e/o danni alle cose, che egli stesso od altri avessero abbandonato, depositato o trasportato nei o sui Beni locati; ciò vale tanto nel corso della locazione quanto dopo la restituzione dei Beni. Il Locatario manleva altresì il Locatore da ogni responsabilità, impegnandosi a difenderlo e ad indennizzarlo per ogni spesa ed esborso in caso di reclami basati su dette perdite o danni.

10.9 In caso di utilità dei Beni concessi dal Locatore al Locatario con Operatore al seguito, definita altresì "Nolo a Caldo", la Responsabilità Civile del Locatore per i danni prodotti al Locatario in concessione con l'esecuzione dello specifico contratto – ad eccezione dei danni derivanti da dolo o colpa grave propria o dei propri dipendenti o preposti – è limitata alla somma massima di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) che il Locatario sin d'ora espressamente riconosce ed accetta.

10.10 Il Locatario non dovrà utilizzare i Beni in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le garanzie assicurative RCA (relativamente ai Beni locati idonei e/o destinati all'utilizzo e/o circolazione su strada) nonché i regimi contrattuali previsti al punto 10.2 (nella fattispecie "i pacchetti"). In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, il Locatario e l'eventuale conducente dei Beni locati saranno, in solido, gli unici responsabili dei danni arrecati con espresso diritto di rivalsa esercitabile dal Locatore.

ART. 11 – RESTITUZIONE DEI BENI

11.1 Alla fine della locazione, il Locatario è tenuto a restituire i Beni in buono stato, tenuto conto della normale usura inerente alla durata dell'utilizzazione, puliti, ingrassati, con chiavi originali, documenti tecnici ed amministrativi e muniti della quantità di carburante di cui erano dotati alla consegna (ossia con il pieno di carburante). La mancata osservanza, totale e/o parziale di quanto espressamente citato, darà seguito ad un addebito da parte del Locatore verso il Locatario, in misura proporzionale alla mancanza riscontrata con rinuncia del Locatario a qualsivoglia eccezione.

11.2 I Beni devono essere consegnati, salvo diverso accordo tra le parti, franco deposito del Locatore. Nel caso in cui il Locatario ritiri direttamente i Beni presso una delle sedi o filiali di proprietà e/o gestite dal Locatore e/o da Terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo, è concessa la facoltà al Locatario, salvo espressa richiesta autorizzativa da inoltrarsi per accettazione al Locatore, di consegnarli anche presso una filiale o sede diversa da quella del ritiro, sempre che essa risulti di proprietà e/o gestita dal Locatore e/o da terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo; tale servizio facoltativo supplementare verrà addebitato al Locatario come da modalità e termini dettagliatamente riportati nel Modulo d'Ordine, nel quale sarà inoltre specificatamente descritto il luogo di ritiro e quello di consegna.

11.3 Il Locatore deve essere informato dal Locatario a mezzo fax o e-mail, oppure tramite altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuto ricevimento, della disponibilità dei Beni ed ogni qualvolta che il contratto preveda a carico del Locatore il ritiro.

11.4 In caso di utilizzo da parte del Locatario dei Beni in ambiente tossico o cancerogeno, lo stesso si impegna a restituire al Locatore i Beni previa bonifica e lavaggio accurato degli stessi fino alla completa rimozione degli agenti tossici e/o cancerogeni, dando adempimento a tutte le disposizioni di legge in materia per le quali il Locatario si assume ogni onere e responsabilità. In difetto i Beni non potranno essere ritirati ed al Locatario sarà addebitata ogni spesa ed onere sostenuta a tale scopo, così come verranno addebitate al Locatario eventuali spese che si rendessero necessarie per particolari e straordinarie operazioni di pulizia e ripristino dei Beni locati come lo possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il riscontro sugli stessi di tracce di vernici indelebili e/o permanenti usate dal Locatore, nonché il fermo macchina per riparazione dei danni procurati dal Locatario ai Beni. Le Aziende iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali - Categoria 10, dovranno presentare, congiuntamente alla Conferma d'Ordine, copia del PIANO DI LAVORO consegnata alla ASL di competenza, così come previsto dal D.Lgs n. 277/1991 ed eventuali successive modifiche.

11.5 La richiesta di ritiro dei Beni dal cantiere di lavoro da parte del Locatore dovrà essere tempestivamente comunicata formalmente e per iscritto dal Locatario al Locatore medesimo a mezzo fax o e-mail, oppure tramite altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuto ricevimento da parte del Locatore, con almeno DUE GIORNI

DI ANTICIPO sul termine della locazione; di conseguenza la DATA di TERMINE NOLEGGIO sarà quindi quella del 2° (secondo) giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Locatore di tale formale comunicazione scritta, senza eccezione alcuna, fatto salvo che la data di termine noleggio menzionata dal Locatario sia maggiore di tale 2° (secondo) giorno successivo; in tale caso farà fede tale maggiore data di termine locazione.

11.6 Nel caso in cui il Locatario consegni a fine nolo direttamente lui stesso i Beni locati presso una delle sedi o filiali di proprietà e/o gestite dal Locatore e/o da terzi espressamente autorizzati dal Locatore medesimo, al fine dell'addebito delle giornate di noleggio farà fede l'effettiva data di consegna dei Beni stessi considerata come data di termine noleggio. Per tutti i rientri effettuati oltre l'orario di chiusura degli uffici del Locatore, il Locatario rimane comunque responsabile fino alla riapertura degli stessi.

ART. 12 – CORRISPETTIVO

12.1 Indipendentemente dalla durata di utilizzazione, il corrispettivo – costituito dal canone di locazione e da tutti gli ulteriori importi dovuti e specificatamente riportati nel Modulo d'Ordine - è fissato avendo come riferimento principale l'unità di tempo di volta in volta concordata (giorno lavorativo o di calendario, settimana, mese completo o anno e/o quant'altro non menzionato).

12.2 L'importo del corrispettivo nonché le relative modalità di pagamento sono specificatamente indicate all'interno del Modulo d'Ordine ed i relativi termini sono da intendersi come essenziali. In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo giorno verranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 ed eventuali successive modifiche.

12.3 Le spese di carico, trasporto e scarico dei Beni sia all'andata che al ritorno, così come le eventuali spese di montaggio e smontaggio, salvo diverso accordo, sono valutate forfetariamente e/o addebitate a parte al Locatario in base al loro costo reale.

12.4 Al Locatario sarà addebitato il supplemento di trasporto dovuto alla spedizione dei Beni verso un luogo diverso da quello citato in contratto e/o nel Modulo d'Ordine.

12.5 Oltre ai corrispettivi su esposti, il Locatario corrisponderà al Locatore un'ulteriore somma a titolo di corrispettivo per l'applicazione del particolare regime contrattuale previsto nell'eventuale "pacchetto" convenuto, così come disciplinati al precedente art. 10.2.

12.6 Il Locatario assume altresì l'onere di corrispondere un importo giornaliero, per la cui determinazione si rimanda alle condizioni particolari dettagliatamente riportate nel Modulo d'Ordine, quale corrispettivo per la "GESTIONE ONERI DI SICUREZZA" così come disciplinati nel decreto attuativo 11.04.12 dell'art. 71, comma 13, del D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche, in aggiunta ad altre ulteriori eventuali competenze anch'esse specificatamente indicate all'interno del Modulo d'Ordine.

12.7 In caso di locazione di Beni idonei e/o destinati all'utilizzo e/o circolazione su strada in quanto immatricolati e targati, come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo i Carrelli Telescopici, le Autogrù, le Autocarrate ed i Furgoni (sia essi cassonati o meno), il Locatore potrà addebitare al Locatario un importo per il chilometraggio effettuato dai Beni durante la locazione eccedente una determinata soglia; per la determinazione di tale importo e soglia si rimanda alle condizioni particolari dettagliatamente riportate nel Modulo d'Ordine, mentre per il calcolo del chilometraggio eccedente la soglia predeterminata farà fede la lettura del contachilometri in dotazione dei Beni.

12.8 L'ammontare delle eventuali contravvenzioni, di ammende e di ogni altro addebito per violazione delle norme sulla circolazione stradale e/o di altre normative vigenti (ivi compreso il mancato pagamento dei pedaggi autostradali e/o dei parcheggi), imputabili al Locatario come conseguenza dell'utilizzo dei Beni locati che possono essere richieste al Locatore anche dopo la scadenza del periodo di locazione, saranno ad esclusivo carico del Locatario, il quale si obbliga insindacabilmente sin da ora al rimborso al Locatore tramite semplice richiesta scritta e debitamente documentata e ciò oltre al rimborso di un costo fisso determinato nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo richiesto a rimborso dal Locatore, con applicazione di un minimo di Euro 20,00 (venti/00), considerando la tempistica amministrativa / burocratica necessaria al Locatore per la gestione della posizione. Il Locatario dovrà attivarsi personalmente nei confronti delle Autorità procedenti nel qual caso gli venisse richiesto di comunicare i dati personali nonché della patente di guida del conducente i Beni locati al momento della commessa violazione; nel qual caso il Locatario non fornisca dette informazioni richieste, il Locatore addebiterà al Locatario tutti gli importi che fosse obbligato a corrispondere a tale titolo.

12.9 Il Locatario assume altresì l'onere di corrispondere al Locatore un importo fisso determinato a scaglioni progressivi e calcolato fino ad una percentuale massima del 1% (uno per cento) del totale imponibile di ogni rispettiva fattura emessa dal Locatore a carico del Locatario e fino ad un valore massimo di Euro 20,00 (venti/00) cada fattura, quale corrispettivo per la "GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVA / CREDITO", al cui addebito in fattura il Locatario espressamente autorizza il Locatore senza eccezioni alcune.

12.10 Il Locatario espressamente autorizza il Locatore ad informare terzi soggetti del solo mancato pagamento alle scadenze pattuite di quanto dovuto, a prescindere dalle relative motivazioni.

ART. 13 – PAGAMENTO E DEPOSITO A GARANZIA

13.1 In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite anche di una sola rata di locazione, il Locatario autorizza espressamente sin da ora il Locatore all'eventuale ritiro dei Beni, in qualunque ubicazione essi si trovino anche se all'interno di immobili di proprietà del Locatario e ciò anche senza necessità di preavviso e ciò con rinuncia da parte del Locatario a qualsivoglia eccezione. Nel caso in cui i Beni siano presso proprietà immobiliari di terzi, il Locatario, oltre ad autorizzare il ritiro degli stessi, si impegna irrevocabilmente sin da ora a compiere tutte le debite azioni necessarie affinché i terzi, aventi in deposito i Beni, non ne intralcino e/o impediscano il ritiro.

13.2 A garanzia degli obblighi contrattuali e previa espressa richiesta del Locatore, il Locatario verserà un importo a titolo di deposito cauzionale infruttifero, anche sotto forma di idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa e/o altra rispettiva garanzia previamente ed espressamente accettata dal Locatore, nelle modalità e nei termini indicati dal Locatore nel rispettivo Modulo d'Ordine e/o altresì anche in forma verbale. Tale importo, nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni riscontrati al ritiro dei Beni, di mancata riconsegna nel termine pattuito o di qualsiasi altra inosservanza del Locatario degli obblighi contrattualmente previsti, potrà essere incassato o escusso dal Locatore e l'importo relativo potrà essere trattenuto in tutto od in parte a titolo di corrispettivo della locazione - ivi compreso l'addebito di eventuali interessi moratori e/o penalità correlate -, ovvero di risarcimento danni, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto della determinazione giudiziale o convenzionale.

13.3 Tale deposito cauzionale, verificato il corretto adempimento a tutti gli obblighi contrattualmente previsti, incluso il totale pagamento del corrispettivo pattuito, sarà restituito ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto per la locazione; il Locatario autorizza espressamente sin da ora il Locatore a trattenere dal deposito cauzionale, anche mediante escussione della fideiussione in caso di rilascio della stessa, il corrispettivo addebitato al Locatario contrattualmente pattuito ma risultante insoluto alla data di scadenza dello stesso, senza eccezioni di sorta. Resta implicito il fatto che nel caso in cui il deposito cauzionale non sia sufficientemente capiente per coprire l'intero debito insoluto del Locatario, il Locatario resta solidamente ed espressamente debitore nei confronti del Locatore per la parte eccedente rimasta insoluta, comprensiva di eventuali oneri accessori derivanti dall'insoluto. In nessun caso il Locatario potrà procedere ad alcuna compensazione tra detto deposito cauzionale e quanto dovuto al Locatore a titolo di corrispettivo e/o di altre somme allo stesso dovute, fatto salvo l'espressa deroga concessa insindacabilmente dal Locatore.

ART. 14 – FACOLTA' DI RECESSO / CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Il Locatore potrà recedere in qualsivoglia momento dal presente contratto e ciò senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al Locatario che sin d'ora rinuncia in tale evenienza a qualsivoglia pretesa.

14.2 In caso di recesso, il Locatario, qualora gli siano già stati consegnati i Beni, dovrà restituirli immediatamente senza frapporre impedimento alcuno. A tal riguardo vale tutto quanto espressamente pattuito nel precedente articolo 13.1.

14.3 Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, il Locatore ha la facoltà di risolvere in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso alcuno il contratto di locazione, per fatto e colpa del Locatario, con conseguente decadenza dal beneficio di ogni termine, in caso di inadempienze contrattuali del Locatario e/o di altre cause ad esso assoggettabili ritenute gravi ad insindacabile giudizio del Locatore, come lo possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) l'inosservanza anche parziale dei termini e/o modalità di pagamento convenuto, così come specificate nel Modulo d'Ordine;
- b) l'utilizzo di Beni non conforme alle istruzioni impartite dal Locatore e/o dal costruttore e/o fornitore;
- c) l'omessa ed insufficiente manutenzione dei Beni;
- d) l'instaurazione di procedure concorsuali nei confronti del Locatario o sua palesata inadempienza ai propri impegni, finanziari e non, verso terzi;
- e) il verificarsi di eventi (ivi comprese le procedure esecutive) che incidano negativamente, in modo sostanziale, sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Locatario;

- f) l'utilizzo dei Beni non contrattualmente previsto nel Modulo d'Ordine, ovvero esposto ad un pericolo non indicato al momento della conclusione del contratto;
- g) l'inosservanza a quanto espressamente trascritto nel presente documento specie per ciò che concerne l'obbligo di consegna da parte del Locatario dell'elenco del personale che utilizzerà i Beni e della documentazione formativa dello stesso, giusto quanto all'art. 72, comma 2, D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche;
- h) il mancato versamento del deposito cauzionale previsto;
- i) il sequestro, fermo amministrativo o confisca dei Beni locati, sequestri giudiziari od esecuzione forzata su detti Beni.

14.4 Il Locatario non potrà in alcun caso recedere anticipatamente dal presente contratto restando comunque in ogni caso obbligato al pagamento dell'importo dovuto per l'intera locazione prevista.

ART. 15 – CLAUSOLA SOLVE ET REPETE / PERENTORIETA' / LEGGE E FORO COMPETENTE / TOLLERANZA / INVALIDITA'

15.1 Il Locatario non potrà sollevare eccezioni di sorta in ordine all'esecuzione della prestazione contrattuale del Locatore se non avrà previamente ed integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, concernenti in particolar modo il pagamento per la prestazione, le spese ed i rispettivi oneri accessori comprensivi di eventuali richieste di risarcimento danni.

15.2 I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali poiché così vogliono le parti, nonché perché in caso contrario il Locatore ed il Locatario non avrebbero stipulato il contratto di locazione.

15.3 I termini contrattuali sono regolati dalla legge Italiana; per ogni e qualsivoglia controversia inerente il contratto di locazione, il Foro competente sarà quello di Brescia, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

15.4 L'eventuale tolleranza del Locatore di comportamenti del Locatario in violazione delle disposizioni contrattuali, non costituisce rinuncia del Locatore ai diritti che derivano dalle disposizioni violate né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e condizioni contrattualmente pattuite.

15.5 Qualora una o più disposizioni del presente contratto dovessero essere giudicate non valide, questo non pregiudicherà in alcun modo la validità di tutte le rimanenti disposizioni contrattuali; le disposizioni che sono state giudicate non valide dovranno, nel rispetto dello spirito e dell'oggetto del contratto, essere sostituite da nuove disposizioni valide che rispecchino il più fedelmente possibile, sempre nel rispetto della legge, la sostanza ed il significato delle disposizioni originarie che sono state giudicate non valide.

ART. 16 – PENALI ED INTERESSI MORATORI

16.1 Nel caso di mancato pagamento oltre il 15° (quindicimo) giorno successivo ad ogni singola scadenza indicata in fattura così come peraltro specificato e convenuto nel Modulo d'Ordine, il Locatore sarà legittimato ad applicare al Locatario le seguenti penali e ciò anche a titolo di indennizzo delle spese di gestione della pratica di recupero del credito insoluto:

- a) nel caso in cui la gestione della pratica di recupero del credito venga effettuata in forma "ordinaria" dal Locatore SENZA l'ausilio di un qualunque Ufficio Legale oppure in alternativa - ad insindacabile giudizio del Locatore - nel caso di mancato pagamento oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo ad ogni singola scadenza indicata in fattura, verrà applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dovuto e non corrisposto nei termini, con previsione di una penale minima di Euro 100,00 (cento/00);
- b) nel caso in cui la gestione della pratica di recupero del credito venga effettuata in forma "stragiudiziale" CON l'ausilio di un qualunque Ufficio Legale oppure in alternativa - ad insindacabile giudizio del Locatore - nel caso di mancato pagamento oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo ad ogni singola scadenza indicata in fattura, verrà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dovuto e non corrisposto nei termini, con previsione di una penale minima di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- c) nel caso in cui la gestione della pratica di recupero del credito venga effettuata in forma "giudiziale" CON l'ausilio di un qualunque Ufficio Legale oppure in alternativa - ad insindacabile giudizio del Locatore - nel caso di mancato pagamento oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo ad ogni singola scadenza indicata in fattura, verrà applicata una penale pari al 20% (venti per cento) dell'importo dovuto e non corrisposto nei termini, con previsione di una penale minima di Euro 1.000,00 (mille/00), unitamente al rimborso delle relative spese di Giustizia.

16.2 Oltre a quanto precede, viene espressamente riconosciuto al Locatore, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo ad ogni singola scadenza indicata in fattura, il diritto di applicare, con decorrenza retroattiva dalle rispettive scadenze originariamente convenute, interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 ed eventuali successive modifiche nonché a richiedere il

rimborso delle spese vive sostenute dal Locatore a causa del mancato regolare pagamento del Locatario (come lo possono essere a titolo indicativo e non esaustivo gli oneri bancari generatisi da titoli di qualsiasi natura resi insoluti dal Locatario senza il preventivo benestare del Locatore) oltre che l'eventuale maggiore danno e, nell'evenienza di un recupero giudiziale, le relative spese di Giustizia.

16.3 In virtù del fatto che il Locatario, contestualmente al ritiro dei Beni locati siano essi consegnati nel luogo indicato dal Locatario o da questi ritirati direttamente da una delle sedi o filiali del Locatore, attesta che tali Beni gli sono stati consegnati muniti dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto di uso e manutenzione (così come sopra previsto nel precedente punto 3.1), in caso di perdita anche parziale da parte del Locatario di detta documentazione accompagnatoria ogni rispettivo Bene locato, lo stesso sarà obbligato a corrispondere al Locatore un importo pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni documento smarrito, fatto salvo l'eventuale maggiore danno dal Locatore subito a tale titolo.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

17.1 Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 193/2003 ed eventuali successive modifiche, si forniscono le seguenti informazioni:

I dati personali trasferiti in relazione al contratto di locazione saranno trattati dal Locatore secondo quanto previsto dalla Legge.

I dati relativi al Locatario saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) conclusione, esecuzione e gestione, anche amministrativa, fiscale e contabile, delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione;
- b) eventuale recupero del credito - anche giudiziale – se del caso con informazione ai terzi soggetti del solo mancato pagamento alle scadenze pattuite di quanto dovuto, a prescindere dalle relative motivazioni.
- c) adempimento degli obblighi di Legge e/o disposizioni di organi pubblici, in particolare ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) invio di materiale informativo e/o promozionale effettuato mediante posta e/o marketing telefonico.

Il conferimento dei dati per i primi tre punti è necessario per l'espletamento degli obblighi contabili ed amministrativi, pertanto in caso di rifiuto il Locatore non potrà proseguire nel rapporto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto d) è, invece, facoltativo.

17.2 Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.

17.3 I dati potranno essere comunicati a società controllanti, controllate, collegate anche indirettamente al Locatore, alle Pubbliche Amministrazioni, ad istituti bancari e società di recupero credito, nonché a commercialisti e/o avvocati.

17.4 Il titolare del trattamento è il Locatore in tutte le proprie articolazioni e responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale pro-tempore del Locatore medesimo.

17.5 Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Locatario fornisce sin da ora il proprio consenso al Locatore al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, in modo lecito e secondo le disposizioni imposte dalla citata legge, dichiarando di aver ricevuto le dovute informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96.

Il Locatore

Nacanco Spa